

LAVORO & PROFESSIONE

A PAG. **24** **PREVIDENZA.** In vigore le nuove regole sui trattamenti di fine servizio dei dipendenti Asl
A PAG. **25** **RISK MANAGEMENT.** Medici e infermieri, scuola Fad di Fnom e Ispasvi
A PAG. **27** **CASSAZIONE.** Sono fiscalmente ineducibili le spese di ospitalità dei convegni

Intesa Governo-sindacati sul regime transitorio dopo il blocco dei contratti del pubblico impiego

Il passo indietro della meritocrazia

Congelato il salario accessorio: intoccabili i premi 2010 anche se la valutazione è negativa

L'intesa Governo-sindacati per regolamentare il regime transitorio dopo il blocco dei contratti del pubblico impiego, rende ancora più evidente che su questa materia il Governo è ispirato da due anime completamente diverse e confliggenti: chi vuole attuare la riforma della pubblica amministrazione contenuta nel Dlgs 150/2009 e chi bada soltanto ai conti pubblici e assume decisioni che, tagliando indiscriminatamente, vanificano i (pochi) passi avanti fatti finora dalla riforma. Però anche all'interno della Funzione pubblica pare che la mano destra non sappia cosa fa la sinistra e la riprova è costituita dalla netta inversione di rotta assunta in una sola settimana rispetto ai contenuti e agli effetti del Dlgs correttivo del 150/2009 varato da Palazzo Chigi il 21 gennaio (si veda Il Sole-24 Ore Sanità n. 4/2011).

Entriamo nello specifico dei vari punti dell'intesa.

Punto 1. Le affermazioni contenute sono generali e scontate (sembrano tra l'altro prese di peso dalla legge delega 15/2009): peccato che i principi per "efficientare" le pubbliche amministrazioni siano completamente contraddetti dal successivo punto 2 che congela, come se fosse un dovuto, il salario accessorio.

Punto 2. Si stabilisce che quanto percepito nel 2010 da ciascun lavoratore come salario accessorio diventa un minimo salariale dovuto e intoccabile da parte dell'art. 19 del 150/2009 (cioè la norma sulla valutazione della performance individuale). Quindi, con buona pace del merito e del siste-

IL TESTO INTEGRALE DELL'INTESA DEL 4 FEBBRAIO

1. Nell'ambito dell'intesa per l'applicazione dell'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 relativa ai comparti contrattuali del settore pubblico siglata in data 30 aprile 2009, e con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009, confermando il comune obiettivo di una ripresa della crescita economica fondata sull'aumento della produttività e dell'occupazione, cui il settore pubblico contribuisce soprattutto con la qualità e quantità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese, con il presente accordo le parti, in attesa della stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni sindacali che persegua condizioni di produttività ed efficienza del pubblico impiego tali da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, il miglioramento delle condizioni lavorative e della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché la crescita della competenza professionale.

2. Le parti convengono che le retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, non devono diminuire per effetto dell'applicazione dell'art. 19 del Dlgs 150 del 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto interministeriale n. 3 del 14/1/2011.

3. A tale scopo per l'applicazione dell'art. 19, comma 1 del Dlgs 150/2009 potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse aggiuntive derivanti dall'applicazione del comma 17 dell'art. 6 del Dl 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008 (c.d. dividendo dell'efficienza).

4. Al fine di valorizzare le esperienze e i risultati in via di conseguimento in termini di miglioramento degli indicatori di performance delle amministrazioni saranno costituite, in sede nazionale, apposite commissioni paritetiche con il compito di monitorare e analizzare i risultati prodotti.

5. Il Governo si impegna a definire entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 165/2001, un atto di indirizzo all'Aran per la stipulazione di un accordo quadro che regoli il sistema di relazioni sindacali previsto dal decreto legislativo 165/2001, alla luce della riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, firmata il 30 aprile 2009 per i comparti del pubblico impiego, e dal decreto legislativo 150/2009.

di Tremonti) vieta esplicitamente qualsiasi incremento dei fondi stessi nel 2011, 2012 e 2013. Da parte sua la Ragioneria generale dello Stato con la circolare 40 del 23 dicembre 2010 ha addirittura chiarito che il divieto di incremento vale a prescindere dalla fonte finanziaria e quindi non è possibile immettere risorse fresche anche se esse non gravano sul bilancio (per il Ssn a esempio: proventi libera professione, sperimentazioni cliniche, prestazioni aggiuntive a pagamento, finanziamenti da privato ecc.).

Come dire che la realizzazione del punto 3 dell'accordo del 4 febbraio firmato dal ministro Brunetta e dai sindacati è materialmente impedita da una norma perentoria voluta da un altro ministro dello stesso Governo.

Punto 4. Con l'istituzione delle commissioni paritetiche previste viene completamente sterilizzata l'opera della Civit (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), vanificandone addirittura l'esistenza e dando così ragione a chi dubitava della sua funzionalità.

Punto 5. Il rinvio di tutta la sistemazione delle relazioni sindacali a un accordo-quadro è un totale voltafaccia rispetto allo schema di Dlgs correttivo approvato venerdì 21 gennaio. Un atto che "regoli il sistema delle relazioni sindacali" c'era già ed era chiarissimo tra le modifiche apportate al 150/2009 e le due interpretazioni autentiche (rinvio all'articolo specifico).

Stefano Simonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente firma dei dirigenti Ssn e altolà delle Regioni

L'intesa è stata sottoscritta da Cisl, Uil, Cida, Confsal, Ugl e Usae. La Cgil non ha firmato perché il testo non è frutto di un confronto sindacale. Anche i dirigenti del Ssn della Cosmed non hanno firmato perché l'intesa è stata realizzata «senza un preventivo confronto con le Regioni, senza incentivi per i dirigenti del Ssn, senza un riconoscimento della specificità del Ssn nell'ambito del pubblico impiego». «I dirigenti sanitari rischiano di avere due padroni: Stato e Regioni, che senza coordinarsi tra di loro impongono direttive con pesanti ricadute sull'organizzazione del lavoro e sui servizi ai cittadini», ha

commentato il segretario generale Costantino Troise.

Anche le Regioni chiedono chiarimenti a Brunetta sul fatto che gli effetti dei nuovi sistemi di valutazione e premiali potranno incidere solo sulla parte di retribuzione alimentata da risorse extra rispetto a quelle già erogate: «Poiché Regioni e Ssn non possono utilizzare tali risorse secondo il Dl 78/2010 - sottolineano - i principi della riforma si applicheranno solo con i prossimi contratti, creando una Pa a due velocità: lo Stato con risorse aggiuntive e nuovi sistemi premianti, Regioni e Ssn senza risorse incentivanti e al di fuori del processo di riforma».

ma valutativo, si afferma che quand'anche si fosse in presenza di premialità in passato erogata a pioggia senza alcuna distinzione o - peggio - data anche a chi non avesse prodotto nulla, il valore 2010 costituisce uno zoccolo duro sotto il quale nessun lavoratore - anche il "peggior fannullone" o quello con la valutazione più bassa - potrà andare.

Punto 3. Poiché nel punto

precedente si fotografa il salario accessorio 2010 salvaguardando anche in caso di valutazione totalmente negativa, per far quadrare i conti si prevedono risorse aggiuntive da reperire con gli strumenti dell'art. 61 del decreto legge 112/2008. A parte il fatto che i risparmi di spesa di questo articolo sono già stati utilizzati varie volte, va detto che per la Sanità la norma è inutilizzabile in quanto per espli-

ca previsione del comma 15 dello stesso art. 61 «le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta... agli enti... del Servizio sanitario nazionale». I commi citati riguardano le spese per organi collegiali, per studi e consulenze, per relazioni pubbliche e per sponsorizzazioni che - tra l'altro - sono state ulteriormente tagliate dal decreto legge 78 dello scorso anno. E allora, le

aziende sanitarie dove reperiranno le risorse aggiuntive per premiare i meritevoli?

Ma c'è di più, perché tecnicamente l'Intesa dice che per premiare i migliori si dovranno usare «risorse aggiuntive» che inevitabilmente andranno a incrementare i vari fondi contrattuali dedicati alla produttività: ebbene l'art. 9, comma 2-bis della legge 122/2010 (di conversione del Dl 78/2010, manovra estiva



Mercoledì **16**

■ Iva - Versamento mensile

Ultimo giorno per eseguire il versamento, da parte dei contribuenti mensili, dell'Iva a debito, risultante dalla differenza tra l'imposta esigibile del mese precedente che deriva dalle operazioni attive registrate o da registrare e l'imposta dei documenti di acquisto registrati. Il versamento, se di importo superiore a 25,82 euro, deve essere effettuato con il mod. F24; se l'ammontare del debito verso l'Erario non supera tale limite, il versamento si opera unitamente a quello del mese di febbraio.

■ Iva - Versamento trimestrale

Scade oggi il termine per eseguire il versamento dell'Iva a debito risultante dalla liquidazione relativa al IV trimestre 2010, al netto dell'acconto versato, con la maggiorazione a titolo di interesse dell'1% per chi ha esercitato l'opzione di cui all'art. 33 del Dpr 633/1972.

LE SCADENZE FISCALI DI FEBBRAIO

DI ALBERTO SANTI

■ Imposta sostitutiva - Rivalutazione del Tfr - Versamento a saldo

Scade il termine per il versamento a saldo, da parte dei sostituti, dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate sul Tfr nell'anno precedente (articolo 11 del Dlgs 47/2000).

■ Iva - Società ed enti controllanti e controllate - Liquidazione di gruppo - Comunicazione all'ufficio

Per gli enti e società controllanti scade il termine per dichiarare all'ufficio delle Entrate competente in relazione al proprio domicilio fiscale e a quelli competenti per le società controllate, l'intenzione di avvalersi del regime previsto per le società controllanti e controllate, cosiddetta "liquidazione di gruppo" (articolo 73 del Dpr 633/1972).

■ Iva - Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute

I soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'in-

tento ricevute. Il modello di comunicazione va inviato esclusivamente per via telematica.

■ Contributi Inps - Versamento mensile

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del mese precedente, da eseguirsi tramite Modello F24. Il modello deve essere presentato con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, a un'azienda di credito convenzionata, al concessionario della riscossione o a un ufficio postale abilitato, per i non titolari di partita Iva.

■ Inps - Contributo alla gestione separata

Entro oggi deve essere versato alla gestione separata dell'Inps il contributo sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata Inps, ai sensi della legge 335/1995.

■ Inail - Versamento premio - Saldo e acconto

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2010 e all'acconto 2011, risultante da autoliquidazione.